



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

EMERGENZA COVID-19

PROTOCOLLO INTEGRATIVO FIPe

per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*

(emanato con Delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 41 del 10 gennaio 2022)

**aggiornato con le ulteriori previsioni normative, in particolare:*

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

DECRETO-LEGGE 7 gennaio, 2022, n. 1

I. PREMESSA

- a) Il presente Protocollo integrativo (più avanti, anche solo "Protocollo") è volto a consentire lo svolgimento dell'attività sportiva, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, relativamente all'attività svolta presso palestre, centri, circoli ed impianti sportivi di ogni tipo, pubblici e privati, affiliati alla FIPE, relativamente alle seguenti discipline sportive:
 - o *Pesistica Olimpica;*
 - o *Pesistica Paralimpica;*
 - o *Distensione su Panca;*
 - o *Cultura Fisica;*
 - o *Sthenathlon.*
- b) Il Protocollo integra, e specifica con misure *ad hoc* per le discipline federali, i provvedimenti delle competenti autorità statali e territoriali a vario titolo emanate (DPCM, Decreti Leggi, Circolari Ministeriali, Ordinanze Regionali, etc. etc.), che prevalgono in ogni caso e la cui applicazione e responsabilità restano in capo ad ogni singolo soggetto coinvolto.
- c) E' evidente che, trattandosi di misure "emergenziali" esse siano passibili di modifiche e adeguamenti, conseguenti all'evolversi della situazione pandemica, sebbene alcune parti e principi guida, potranno essere utili anche ad emergenza superata.

Si precisa che il presente Protocollo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Fermo restando quanto precede, **a partire dal 10 gennaio 2022**, fino a nuove disposizioni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, in zona bianca, gialla ed arancione, la possibilità di accedere e svolgere pratica sportiva (anche al chiuso) è ammessa **esclusivamente ai soggetti in possesso della Certificazione verde COVID-19 c.d. Rafforzata**, nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il predetto vincolo riguarda anche l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, per il tempo strettamente necessario all'assistenza nei servizi.

In zona rossa, la possibilità di accedere e svolgere attività sportiva (anche al chiuso) è ammessa **esclusivamente per le sessioni di allenamento e per le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, riconosciuti come tali da FIPE, dal CONI e dal CIP.**

Le predette disposizioni si applicano integralmente anche alle attività di Formazione Federale (sia pratica che teorica, sia nazionale che territoriale) e ad ogni evento ad esse assimilabili (es: Convention, workshop, seminari, etc...)

Secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n.1, fino al 15 giugno 2022 e comunque fino a nuove disposizioni, a prescindere dal "colore" della zona, si rappresenta che la normativa vigente prevede l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, gli anzidetti soggetti, per accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione.

La disposizione si applica a chiunque abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolge l'attività lavorativa all'interno di strutture sportive (istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc.). La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento, si fa rinvio alle disposizioni nazionali, regionali e locali ed ai precedenti Protocolli Integrativi FIPE.